

Il giorno 14 del mese di luglio dell'anno 2025 si riunisce, in modalità mista (in presenza e online), il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo, nelle persone dei seguenti componenti:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTE IN SEDE	PRESENTE DA REMOTO	ASSENTE
Perilli	Enrico	Presidente	X		
Cecilia	Maria Rosita	Vicepresiden- te			X
Cerratti	Paola	Tesoriere		X	
Perazzini	Matteo	Segretario	X		
Pendenza	Giovanni	Consigliere		X	
Petrocco	Clementina	Consigliere	X		
Sangiuliano	Alessio	Consigliere	X		
Marchetti	Daniela	Consigliere	X		
Barnabei	Maria Cristina	Consigliere	X		
Mancini	Marco	Consigliere	X		
Di Rocco	Gloria	Consigliere			X
Ciabattoni	Claudia	Consigliere	X		
Di Girolamo	Francesca	Consigliere	X		
Di Fiore	Teresa	Consigliere			X
Ciccocioppo	Maurizia	Consigliere	X		

Alle ore 10:07 il Presidente, constatata e fatta constatare la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

La seduta è verbalizzata dal Consigliere Segretario Perazzini.

Il consiglio si riunisce con i seguenti punti all'o.d.g.:

- 1 Sessione deontologica;
- 1 bis - Informazioni ai sensi dell'art. 22 del Regolamento Interno;
- 1 ter – Discussione in merito a ratifica decreti presidenziali;
- 1 quater - iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti;
- 1 quinquies - Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89;
- 1 sexies - Patrocini;
- 1 septies - Varie ed eventuali.

Il Presidente propone l'anticipazione dei seguenti punti all'o.d.g.:

1 bis - Informazioni ai sensi dell'art. 22 del Regolamento Interno;

1 ter – Discussione in merito a ratifica decreti presidenziali;

1 quater - iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti;

1 quinques - Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89;

1 sexies - Patrocini;

1 septies - Varie ed eventuali.

Approvato con voto all'unanimità dei/delle presenti.

Si passa al punto 1 bis all'o.d.g.: Informazioni ai sensi dell'art. 22 del Regolamento Interno;

Aprè i lavori del Consiglio il Presidente informando sull'attuale avanzamento della graduatoria di Teramo e notifica la trasmissione della lettera trasmessa a tutti i presidenti da parte del dott. Mario Sellini il quale ha segnalato illeciti provenienti dalla precedente consiliatura del CNOP.

Il Presidente comunica i decreti presidenziali da non ratificare.

Si passa al punto 1 ter all'o.d.g.: Discussione in merito a ratifica decreti presidenziali;

Il Presidente espone le ratifiche dei decreti Presidenziali al Consiglio.

Delibera n. 119, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----**Il Consiglio**

- **VISTA** la Legge 18/02/1989 n. 56 recante "Ordinamento della professione di Psicologo";

- **VISTO**, altresì, l'art. 12, lett. c) della legge n. 56 del 18/02/1989, in base al quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";

- **VISTO** l'art. 14, primo comma, del Regolamento di funzionamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo, secondo cui "In casi di necessità ed urgenza, il Presidente può assumere con decreto tutte le attribuzioni del Consiglio, salvo ratifica in occasione della prima seduta utile";

- **VISTO** il decreto Presidenziale n. 55/2025 del 02.07.2025 avente ad oggetto Concessione patrocinio evento "Voci per la Palestina" che si terrà il giorno 15 Luglio 2025 alle ore 19:00 presso La Lampara Pescara;

- **UDITO** il Presidente che illustra al Consiglio il merito e le ragioni dell'atto assunto;
- **UDITI** i Consiglieri intervenuti;

Con voto favorevole 12 (Perilli, Cerratti, Perazzini, Pendenza, Petrocco, Sangiuliano, Marchetti, Barnabei, Mancini, Ciabattoni, Di Girolamo, Ciccocioppo)

DELIBERA n. 119-25

per i motivi di cui in premessa:

- di ratificare il decreto presidenziale n. 55/25, di seguito riportato e costituente parte integrante della presente deliberazione.

Decreto Presidenziale n. 55 del 02.07.2025

Oggetto: Concessione patrocinio evento "Voci per la Palestina" che si terrà il giorno martedì 15 Luglio 2025 alle ore 19:00 presso La Lampara Pescara

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine dell'Abruzzo

Prof. Enrico Perilli

- **Visto** l'art. 12, comma 2, lett. c) della legge n. 56 del 18/02/1989, in base al quale il Consiglio "*provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...*";
- **Visto** l'art. 13, comma 1, della legge n. 56 del 18/02/1989, in base al quale "*il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli ...*"
- **Visto** l'art. 6, comma 2, lett. l) del Regolamento del Consiglio, a norma del quale il Consiglio "*promuove il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorisce tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti*";
- **Visto**, altresì, l'art. 14 comma I lett. a) del citato Regolamento, ai sensi del quale il Presidente può assumere "*[...] con decreto tutte le attribuzioni del Consiglio, [...]*";
- **Visto** il Regolamento dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo per la concessione del patrocinio gratuito e per la pubblicazione di eventi;
- **Visto** in particolare, l'art. 5, comma 4 del Regolamento dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo in base al quale "*In mancanza di sedute consiliari dal momento della richiesta allo svolgimento dell'evento per cui si richiede il patrocinio, il Presidente, sentito il Consigliere responsabile, può concedere il patrocinio con decisione presidenziale. In tal caso il Consiglio ratificherà nel primo incontro utile*";
- **Vista** l'istanza pervenuta dalla dott.ssa Cinzia D'Amico, in qualità di organizzatore dell'evento, acquisita al protocollo n. 3372 del 02.07.2025 e prot. n. 3373 del 02.07.2025;
- **Atteso che** la tematica trattata appare di rilevante interesse per la professione e conforme ai principi stabiliti dal vigente Regolamento per la concessione del patrocinio gratuito e per la pubblicazione di eventi;
- **Ravvisata**, pertanto, la necessità e l'urgenza di procedere alla concessione del gratuito patrocinio all'iniziativa si svolgerà il giorno 15 Luglio 2025 alle ore 19:00 presso La Lampara a Pescara;
- **Considerato che** la prossima seduta di Consiglio si terrà in data 14.07.2025

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa

- Di concedere il patrocinio gratuito e la pubblicizzazione sul sito e sui canali social di cui l'Ordine dispone all'evento **“Voci per la Palestina” che si terrà il giorno 15 Luglio 2025 alle ore 19:00 presso La Lampara Pescara** organizzato da AltraPsicologia Abruzzo
- di procedere alla concessione dell'utilizzo del logo per i fini di pubblicizzazione dell'evento patrocinato;
- di procedere alla pubblicizzazione dell'evento tramite i nostri canali istituzionali.

Il presente decreto verrà ratificato nella prossima seduta consiliare utile.

L'Aquila li 02.07.2025



IL PRESIDENTE
Prof. Enrico Perilli

Si passa al punto 1 quater all'o.d.g.: iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti;

Il Presidente espone le richieste di iscrizione, cancellazioni e trasferimenti pervenute.

Delibera n. 120, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----*Il Consiglio*

VISTA la Legge 18/02/1989 n. 56 recante "Ordinamento della professione di Psicologo";

VISTO l'art. 2, comma 1, della citata legge, ai sensi del quale "Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito Albo professionale";

VISTO l'art. 7, della citata legge recante "Condizioni per l'iscrizione all'Albo";

VISTO, altresì, l'art. 12 comma II lett. e), in base al quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";

VISTO il D.P.R. 05/06/2001 n. 328 recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTO in particolare il capo X “Professione di psicologo” del citato DPR, art. 50 “Sezioni e titoli professionali” ai sensi del quale “Nell’albo professionale dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B...”;

VISTE le istanze di iscrizione alla Sezione A dell’Albo pervenute e regolarmente acquisite al protocollo dell’Ordine presentate dai seguenti dottori

COGNOME E NOME	Luogo di Nascita	Prov.	Data
MAUGERI' NICOLO'	MONTEBELLUNA	TV	05.12.2000
BENEDETTA PUGLIESE	LANCIANO	CH	09.11.1996
NANCY FAZZINI	GIULIANOVA	TE	07.11.1985

Con voto favorevole 12 (Perilli, Cerratti, Perazzini, Pendenza, Petrocco, Sangiuliano, Marchetti, Barnabei, Mancini, Ciabattoni, Di Girolamo, Ciccocioppo)

DELIBERA n. 120-25

Per i motivi di cui in premessa

di **iscrivere alla Sezione A dell’albo degli Psicologi della Regione Abruzzo**, con attribuzione del relativo numero di iscrizione, i sotto elencati:

COGNOME E NOME	Luogo di Nascita	Prov.	Data
MAUGERI' NICOLO'	MONTEBELLUNA	TV	05.12.2000
BENEDETTA PUGLIESE	LANCIANO	CH	09.11.1996
NANCY FAZZINI	GIULIANOVA	TE	07.11.1985

A norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento sarà comunicato agli interessati e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.

Delibera n. 121, approvata con voto all’unanimità dei/delle presenti.

-----*Il Consiglio*

VISTA la Legge 18/02/1989 n. 56 recante "Ordinamento della professione di Psicologo", in particolare l’art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine...”;

VISTO il D.P.R. 05/06/2001 n. 328 recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”;

VISTO in particolare il capo X “Professione di psicologo” del citato DPR, art. 50 “Sezioni e titoli professionali” ai sensi del quale “Nell’albo professionale dell’ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B...”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Nazionale n. 33 del 15 novembre 2013, “Trasferimenti degli iscritti – Norme di regolamentazione generale”;

VISTO in particolare, il punto 5 della citata delibera, in base al quale “Ricevuto il nulla osta e il fascicolo, il Consiglio dell’Ordine di destinazione procede a deliberare l’avvenuto trasferimento entro 60 giorni, dandone comunicazione, entro 20 (venti) giorni, all’interessato e, a mezzo PEC, al Consiglio territoriale dell’Ordine di provenienza che ne prenderà successivamente atto”

VISTE le domande di trasferimento presso l’Ordine dell’Abruzzo ricevute presentate da:

COGNOME E NOME	Luogo di Nascita	Data di nascita	Psicoterapia	Residenza	Ordine di Provenienza
SERENA D’ANGELA	FRANCAVILLA FONTANA	28.05.1988	NO	PESCARA/ VIALE VESPUCCIO, 100	PUGLIA

Con voto favorevole 12 (Perilli, Cerratti, Perazzini, Pendenza, Petrocco, Sangiuliano, Marchetti, Barnabei, Mancini, Ciabattoni, Di Girolamo, Ciccocioppo)

DELIBERA n. 121-25

Per i motivi di cui in premessa

di **iscrivere per trasferimento** all’Albo degli Psicologi della Regione Abruzzo – sez. A, con attribuzione del relativo numero di iscrizione, i sotto elencati:

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di Nascita	Prov.	Ordine di provenienza
SERENA D’ANGELA	28.05.1988	FRANCAVILLA FONTANA	BR	PUGLIA

A norma delle disposizioni vigenti, il presente provvedimento sarà comunicato agli interessati e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.

Si passa al punto 1 quinquies – Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89;

Il Presidente espone le richieste di annotazioni pervenute.

Delibera n. 122, approvata con voto all’unanimità dei/delle presenti.

-----*Il Consiglio*

- **vista** la Legge 18/02/1989 n. 56 recante "Ordinamento della professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura le tenuta dell'Albo Professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";

- **visto** l'art. 3 della citata Legge, in base al quale "L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica";

- **vista** la Legge 07/08/1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" in particolare l'art. 2 comma II, ai sensi del quale "Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i procedimenti di cui ai commi 3,4, e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza alle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni";

- **visto** il D.P.R. 05/06/2001 n. 328 recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti", in particolare il Capo X "Professione di psicologo", art. 50 comma V, ai sensi del quale "Qualora gli iscritti nella sezione A abbiano conseguito la specializzazione in psicoterapia, l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta è annotata nell'Albo, come previsto dalla legge 18 febbraio 1989 n. 56";

- **Vista** la documentazione prodotta dagli iscritti di seguito nominati, che hanno, in tal modo, informato l'Ordine di aver acquisito la formazione professionale richiesta dalla norma citata per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e per ciascuno dei quali si riporta brevemente il percorso formativo svolto:

Cognome e Nome	N. iscr.	Scuola di specializzazione	Data diploma di specializzazione
VALERIA TIBERINI	3151	ISTITUTO GESTALT THERAPY KAIROS	29.03.2025
SPINELLI ANGELICA	2136	CENTRO PSICOLOGIA CLINICA PESCARA	21.06.2025

- **Atteso Che** le istanze di annotazione all'esercizio della psicoterapia pervenute, regolarmente acquisite al protocollo dell'Ordine, risultano conformi alla normativa vigente;

Con voto favorevole 12 (Perilli, Cerratti, Perazzini, Pendenza, Petrocco, Sangiuliano, Marchetti, Barnabei, Mancini, Ciabattoni, Di Girolamo, Ciccocioppo)

Delibera n. 122-25

Per i motivi di cui in premessa

di annotare come psicoterapeuti nell'Albo degli Psicologi dell'Abruzzo gli iscritti sopra generalizzati.

Delibera n. 123, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----**Il Consiglio**

- **vista** la Legge 18/02/1989 n. 56 recante "Ordinamento della professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura le tenuta dell'Albo Professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";

- **visto** l'art. 3 della citata Legge, in base al quale "L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica";

- **vista** la Legge 07/08/1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" in particolare l'art. 2 comma II, ai sensi del quale "Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i procedimenti di cui ai commi 3,4, e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza alle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni";

- **visto** il D.P.R. 05/06/2001 n. 328 recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti", in particolare il Capo X "Professione di psicologo", art. 50 comma V, ai sensi del quale "Qualora gli iscritti nella sezione A abbiano conseguito la specializzazione in psicoterapia, l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta è annotata nell'Albo, come previsto dalla legge 18 febbraio 1989 n. 56";

- **Vista** la documentazione prodotta dagli iscritti di seguito nominati, che hanno, in tal modo, informato l'Ordine di aver acquisito la formazione professionale richiesta dalla norma citata per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e per ciascuno dei quali si riporta brevemente il percorso formativo svolto:

Cognome e Nome	N. iscr.	Scuola di specializzazione	Data diploma di specializzazione
GIUSEPPINA MILANI	2947	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE ANALITICA ATANOR	16.06.2024

- **Atteso Che** le istanze di annotazione all'esercizio della psicoterapia pervenute, regolarmente acquisite al protocollo dell'Ordine, risultano conformi alla normativa vigente;

Con voto favorevole 12 (Perilli, Cerratti, Perazzini, Pendenza, Petrocco, Sangiuliano, Marchetti, Barnabei, Mancini, Ciabattoni, Di Girolamo, Ciccocioppo)

Delibera n. 123-25

Per i motivi di cui in premessa

di annotare come psicoterapeuti nell'Albo degli Psicologi dell'Abruzzo gli iscritti sopra generalizzati.

Si passa al punto 1 sexies - Patrocini;

Il Presidente espone le richieste di patrocinio pervenute.

Delibera n. 124, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----*Il Consiglio*

- **VISTO** l'art. 12 lett. c) della legge n. 56 del 18.02.1989 in base al quale il Consiglio "*provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine [...]*";

- **VISTO** il "Regolamento dell'Ordine degli Psicologi d'Abruzzo per la concessione del patrocinio gratuito e per la pubblicizzazione eventi";

- **VISTA** ed allegata la richiesta di gratuito patrocinio per il convegno dal titolo: "Violenza di Genere e Domestica: Un approccio multidisciplinare"

- **RILEVATO CHE** l'iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio si svolgerà il 26.09.2025 presso Sala le Dimore, Ortona

- **ATTESO CHE** l'evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di concessione del patrocinio gratuito;

Con voto favorevole 12 (Perilli, Cerratti, Perazzini, Pendenza, Petrocco, Sangiuliano, Marchetti, Barnabei, Mancini, Ciabattani, Di Girolamo, Ciccocioppo)

DELIBERA n. 124-25

per i motivi di cui in premessa:

- di concedere il gratuito patrocinio per il convegno dal titolo: "Violenza di Genere e Domestica: Un approccio multidisciplinare"

Delibera n. 125, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----*Il Consiglio*

- **VISTO** l'art. 12 lett. c) della legge n. 56 del 18.02.1989 in base al quale il Consiglio "*provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine [...]*";

- **VISTO** il "Regolamento dell'Ordine degli Psicologi d'Abruzzo per la concessione del patrocinio gratuito e per la pubblicizzazione eventi";

- **VISTA** ed allegata la richiesta di gratuito patrocinio per il convegno dal titolo "**Corso di Alta Formazione per Mediatore Familiare**"

- **RILEVATO CHE** l'iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio si svolgerà il 15.09.2025

- **ATTESO CHE** l'evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di concessione del patrocinio gratuito;

Con voto favorevole 12 (Perilli, Cerratti, Perazzini, Pendenza, Petrocco, Sangiuliano, Marchetti, Barnabei, Mancini, Ciabattoni, Di Girolamo, Ciccocioppo)

DELIBERA n. 125-25

per i motivi di cui in premessa:

- di concedere il gratuito patrocinio per il convegno dal titolo: **“Corso di Alta Formazione per Mediatore Familiare”**

Si passa al punto 1 septies - Varie ed eventuali.

Non ci sono varie ed eventuali da discutere.

Si passa al punto 1 Sessione deontologica;

Il Presidente presenta al Consiglio i consulenti legali che prenderanno parte alle audizioni:

l'Avv. Iannarelli e l'Avv. Soccorsi.

Il Presidente cede la parola al Coordinatore della commissione deontologica Cons. Macini affinché esponga al consiglio il caso in oggetto.

Delibera n. 126, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----Il Consiglio

- **Visti** gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono all'Ordine il potere disciplinare;
- **Visto** l'art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale Il Consiglio “vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette ad impedire l'esercizio abusivo della professione”;
- **Vista** la deliberazione n. 105-25 di avvio del procedimento disciplinare e diconvocazione dell'incolpato dott. A.T.;
- **Considerato che** il dottor A.T. non si è presentato all'audizione disciplinare prevista per il giorno 14/07/2025 presso il Consiglio dell'Ordine, non facendo pervenire alcuna comunicazione né richiesta motivata di differimento della stessa;
- **Viste** le attività istruttorie svolte Commissione Deontologica e la documentazione presente agli atti circa le attività sul web dell'incolpato;
- **Considerata** l'audizione del 29/01/2025 svolta in fase istruttoria dalla Commissione Deontologica;
- **Considerato che** le risultanze dell'indagine disciplinare hanno evidenziato la violazione degli articoli del C.D. 2, 5, 8, 36, 38, 39, 40;

- **Considerata** la numerosità delle violazioni accertate e la significatività delle stesse;
- **Visto** l'art. 25 del vigente regolamento del Consiglio dell'Ordine "Votazioni", in particolare il 4 comma, ai sensi del quale "[...] *Si vota sempre a scrutinio segreto su questioni concernenti aspetti relativi alla Deontologia...*";
- **Considerato che** nell'odierna seduta il Consiglio ha disposto all'unanimità dei presenti di derogare all'applicazione dell'art. 25, c. 4, del vigente regolamento del Consiglio dell'Ordine "Votazioni", disponendo, quindi di procedere con votazione palese;
- **Visto** l'art. 11, comma 2, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale "[...] *le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio dell'Ordine. In caso di parità prevale il giudizio più favorevole all'incolpato..*";
- **Visto**, altresì il comma 4 dell'art. 11 del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale "*La decisione del Consiglio dell'Ordine può consistere: - nell'archiviazione del procedimento; - nella sospensione del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo precedente; - nell'irrogazione della sanzione.*";
- *con voto favorevole all'unanimità dei presenti 11 (Cecilia, Cerratti, Perazzini, Pendenza, Petrocco, Sangiuliano, Barnabei, Mancini, Ciabattoni, Di Girolamo, Perilli) sull'ipotesi di sanzionare l'incolpato con l'irrogazione della sanzione della Sospensione per mesi 6 (sei) a carico del dott. A.T. ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b) L. 56/89*

DELIBERA n. 126-25

a) di concludere il procedimento disciplinare irrogando la **sanzione della Sospensione per mesi 6 (sei)** nei confronti del professionista dott. A.T. ai sensi dell'art. 11 comma 4 del Regolamento Disciplinare e dell'art. 26, comma 1 lett. b) L. 56/89 con la seguente motivazione:

L'incolpato definendosi "Specialista in disturbi d'ansia" pur sapendo che detto titolo non esiste, come egli stesso ha ammesso nell'audizione presso la Commissione Deontologica del 29/01/2025, ha fornito informazioni fuorvianti e ingannevoli alle persone raggiunte dai suoi contenuti pubblicitari. L'uso del termine Specialista, infatti, che ha un significato tecnico ben preciso e conosciuto dall'incolpato e che si riferisce a chi ha conseguito un titolo di Specializzazione quadriennale post-lauream in Psicoterapia, unitamente al presentarsi come uno Psicologo che utilizza tecniche psicoterapeutiche senza specificare che è invece uno specializzando iscritto al quarto anno presso la Scuola di Psicoterapia ASCCO di Parma, induce facilmente gli utenti a credere che egli sia uno Specialista in Psicoterapia.

Con questa condotta, privilegiando una mera ottica di marketing volta ad acquisire quanti più clienti possibili, non si è curato del fatto che egli susciti attese e aspettative infondate nei clienti che possono, in ragione della sua scorretta presentazione di titoli e competenze, credere che egli sia uno Specialista Psicoterapeuta, violando così gli art. 5, 8 e 39 del C.D.

Le affermazioni pubbliche effettuate sui propri canali social secondo cui altri approcci terapeutici "fanno solo chiacchiere" o sono inefficaci costituiscono giudizi svalutanti verso i colleghi. Il comportamento risulta lesivo della colleganza e della reputazione della comunità professionale. Le modalità promozionali scorrette, le affermazioni denigratorie, l'autodefinizione fuorviante configurano una condotta complessivamente scorretta e non conforme al corretto esercizio della professione violando gli artt. 2 e 36 del C.D.

Inoltre, l'intera strategia comunicativa, basata su contrapposizioni aggressive e svalutazioni della psicoterapia in generale, lede il decoro e l'immagine sociale della professione, riducendola a una logica commerciale competitiva non consona alla dignità e finalità sanitaria che questa dovrebbe avere violando l'art. 38 del C.D.

L'auto-promozione a mezzo social, così come perpetrata e sopra descritta dall'incolpato, nel complesso è stata caratterizzata da numerosi e persistenti comportamenti scorretti finalizzati unicamente al procacciamento della clientela, proponendo contenuti suggestivi e semplificati che non rispettano i requisiti di trasparenza, serietà scientifica e decoro previsti per la pubblicità sanitaria violando l'art. 40 del C.D.

- b) di notificare la presente deliberazione all'iscritto A.T. e al Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell'art. 27, comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56;
- c) di dare atto che avverso le deliberazioni del Consiglio può essere proposta impugnazione con ricorso ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Disciplinare e degli artt. 17 e 26, comma 5, della legge 18 febbraio 1989 n. 56;
- d) di dare atto, altresì che, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Regolamento disciplinare, in caso di impugnazione l'esecutività dei provvedimenti disciplinari è sospesa fino al pronunciamento del Giudice.

Il Presidente cede la parola al Coordinatore della commissione deontologica Cons. Macini affinché esponga al consiglio il caso in oggetto.

Delibera n. 127, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----*Il Consiglio*

- **Visti** gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono all'Ordine il potere disciplinare;
- **Visto** l'art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale Il Consiglio "vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette ad impedire l'esercizio abusivo della professione";
- **Vista** la deliberazione n. 103 del 29.05.2025 di avvio del procedimento disciplinare e di convocazione dell'incolpata dott.ssa V.R.;
- **Esaminata** la documentazione del fascicolo identificato con ns. prot. n. 1474/2022;
- **Esaminata** la memoria difensiva prodotta dall'incolpata nei termini di Regolamento del 14/06/2024;
- **Audita** la relazione del coordinatore della Commissione Deontologica dott. Marco Mancini;
- **Audita** l'incolpata, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Regolamento Disciplinare, in merito alla ricostruzione dei fatti e alla connessa condotta professionale;

- **Ascoltate** le difese verbali dell'incolpata e del difensore;
- **Visto** l'art. 25 del vigente regolamento del Consiglio dell'Ordine "Votazioni", in particolare il 4 comma, ai sensi del quale "[...] *Si vota sempre a scrutinio segreto su questioni concernenti aspetti relativi alla Deontologia...*";
- **Considerato che** nell'odierna seduta il Consiglio ha disposto all'unanimità dei presenti di derogare all'applicazione dell'art. 25, c. 4, del vigente regolamento del Consiglio dell'Ordine "Votazioni", disponendo, quindi di procedere con votazione palese;
- **Visto** l'art. 11, comma 2, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale "[...] *le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio dell'Ordine. In caso di parità prevale il giudizio più favorevole all'incolpato..*";
- **Visto**, altresì il comma 4 dell'art. 11 del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale "*La decisione del Consiglio dell'Ordine può consistere: - nell'archiviazione del procedimento; - nella sospensione del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo precedente; - nell'irrogazione della sanzione.*";
- **Considerato che** il sig. C. padre con affidamento condiviso della figlia M. ha segnalato all'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo inesattezze contenute in una relazione psicologica redatta dalla dott.ssa R., che seguiva la figlia in terapia, poiché la relazione, presentata successivamente in sede giudiziaria durante il divorzio, riporterebbe fatti non veritieri (tradimenti, abbandono, trasferimenti di domicilio), senza fondamento o verifica; peraltro, la dottoressa R. ha consigliato al padre un percorso di psicoterapia per "gestione della rabbia", senza mai averlo valutato obiettivamente ma esclusivamente sulla base dei riferiti della figlia M.;
- **Considerato che**, sulla base della documentazione acquisita e delle verifiche effettuate, sono emerse condotte professionali suscettibili di rilievo disciplinare, con riferimento a relazioni e indicazioni cliniche formulate senza adeguata base valutativa diretta, in violazione dei principi di accuratezza, prudenza e oggettività previsti dal Codice Deontologico;
- **Considerato in particolare che** l'incolpata ha redatto una relazione clinica contenente affermazioni non verificate e formulate senza riscontro diretto o documentazione attendibile, accertando fatti estranei alla sfera psicologica e formulando indicazioni terapeutiche nei confronti di un soggetto terzo senza averlo valutato clinicamente; tale condotta, ancorché posta in essere con intento clinico a sostegno della paziente minorenni seguita, ha determinato la produzione in sede giudiziaria di informazioni scorrette e potenzialmente pregiudizievoli;
- **Ritenuto che** tali condotte integrino violazioni degli artt. 7, 22 e 25 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, in quanto comportano l'espressione di giudizi professionali non fondati su dati

oggettivi o diretta conoscenza, nonché l'indicazione di interventi clinici privi di adeguata valutazione preliminare;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, con voto favorevole all'unanimità dei presenti 11 (Cerratti, Perazzini, Pendenza, Petrocco, Sangiuliano, Marchetti, Barnabei, Mancini, Ciabattoni, Di Girolamo, Perilli, sull'ipotesi di sanzionare l'incolpato con l'irrogazione della sanzione della Censura a carico della dott.ssa Reginaldi ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b) L. 56/89

DELIBERA n. 127- 25

a) di concludere il procedimento disciplinare irrogando la **sanzione della Censura** nei confronti della professionista dott.ssa V.R. nata a OMISSIS il OMISSIS, residente in OMISSIS, iscritta all'Albo, sez. A dal OMISSIS al n. OMISSIS, poiché la condotta dell'incolpata ha violato gli artt. 7, 22, 25 del C.D., con la seguente motivazione:

Poiché ha redatto una relazione clinica contenente affermazioni non verificate senza una conoscenza diretta o documentazione attendibile, violando il principio di fondamento oggettivo dei giudizi professionali; inoltre, tale relazione risulta impropria perché accerta "fatti" e non realtà psicologiche. A ciò si aggiunge che l'incolpata ha formulato una indicazione terapeutica nei confronti del sig. C. invitandolo ad intraprendere un lavoro psicologico sulla gestione della rabbia non basandosi su una valutazione clinica diretta. La mancanza di prudenza nel redigere tale documento, seppur in buona fede e con l'intento clinico supportare la sua paziente, figlia minorenni del sig. C., M., ha creato le condizioni per cui tale relazione fosse successivamente presentata all'interno della causa giudiziaria in cui era coinvolto il sig. C., illustrando informazioni scorrette e potenzialmente pregiudizievoli per quest'ultimo.

- b) di notificare la presente deliberazione all'iscritta V.R. e al Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell'art. 27, comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56;
- c) di dare atto che avverso le deliberazioni del Consiglio può essere proposta impugnazione con ricorso ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Disciplinare e degli artt. 17 e 26, comma 5, della legge 18 febbraio 1989 n. 56;
- d) di dare atto, altresì che, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Regolamento disciplinare, in caso di impugnazione l'esecutività dei provvedimenti disciplinari è sospesa fino al pronunciamento del Giudice.

Il Presidente cede la parola al Coordinatore della commissione deontologica Cons. Macini affinché esponga al consiglio il caso in oggetto.

Delibera n. 128, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

Il Cons. Giovanni Pendenza lascia l'aula del Consiglio

-----**Il Consiglio**

- **Visti** gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono all'Ordine il potere disciplinare;
- **Visto** l'art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale Il Consiglio "vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette ad impedire l'esercizio abusivo della professione";
- **Vista** la deliberazione n. 103 del 29.05.2025 di avvio del procedimento disciplinare e di convocazione dell'incolpato dott. C.V.C.;
- **Esaminata** la documentazione del fascicolo identificato S.D. 06/2024;
- **Audita** la relazione del coordinatore della Commissione Deontologica dott. Marco Mancini;
- **Audito** l'incolpato, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Regolamento Disciplinare, in merito alla ricostruzione dei fatti e alla connessa condotta professionale;
- **Ascoltate** le difese verbali dell'incolpato e dei difensori;
- **Visto** l'art. 25 del vigente regolamento del Consiglio dell'Ordine "Votazioni", in particolare il 4 comma, ai sensi del quale "[...] Si vota sempre a scrutinio segreto su questioni concernenti aspetti relativi alla Deontologia...";
- **Considerato che** nell'odierna seduta il Consiglio ha disposto all'unanimità dei presenti di derogare all'applicazione dell'art. 25, c. 4, del vigente regolamento del Consiglio dell'Ordine "Votazioni", disponendo, quindi di procedere con votazione palese;
- **Visto** l'art. 11, comma 2, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale "[...] le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio dell'Ordine. In caso di parità prevale il giudizio più favorevole all'incolpato..";
- **Visto**, altresì il comma 4 dell'art. 11 del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale "*La decisione del Consiglio dell'Ordine può consistere: - nell'archiviazione del procedimento; - nella sospensione del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo precedente; - nell'irrogazione della sanzione.*";
- **Considerato che** il Consiglio dell'Ordine, con deliberazione n. 103 del 29.05.2025, ha aperto il procedimento disciplinare a carico del dott. C.V.C., nato in OMISSIS il OMISSIS, iscritto alla Sez. A dell'Albo degli Psicologi dal OMISSIS al n. OMISSIS, a seguito di accertamenti relativi alla promozione della propria attività professionale come psicoterapeuta sul web;
- **Considerato che**, in base alla documentazione acquisita e alle verifiche effettuate, il titolo di specializzazione in psicoterapia conseguito in Romania non risulta riconosciuto in Italia, non essendo stato prodotto alcun provvedimento ministeriale di equipollenza con la specializzazione italiana in psicoterapia;
- **Considerato che** al dott. C. è stato regolarmente contestato di aver esercitato, o comunque promosso, attività psicoterapeutica in assenza del titolo prescritto dall'art. 3 della legge n. 56/1989;
- **Valutato che** il riconoscimento in Italia dell'equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai fini dell'esercizio della psicoterapia, richiede un provvedimento espresso del Ministero dell'Università e della Ricerca o del Ministero della Salute, non presente agli atti;

- **Valutato che**, come confermato in sede istruttoria, al dott. C. è stata riconosciuta solo la laurea in Psicologia e l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo, ma non la specializzazione in psicoterapia;
- **Considerato che** la promozione e l'offerta di prestazioni di psicoterapia, in assenza di titolo legittimante, costituisce violazione dell'art. 3 della legge 56/1989, norma posta a tutela della salute pubblica e della corretta qualificazione professionale;
- **Considerato che** tale condotta integra altresì violazione degli artt. 8 e 39 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, in quanto comporta la presentazione al pubblico di competenze e qualifiche non possedute e l'assunzione di incarichi professionali non conformi alla normativa vigente;
- **Ritenuto che** le giustificazioni addotte dall'incolpato non risultano idonee a escludere la responsabilità disciplinare, non potendo il medesimo ignorare l'assenza di equipollenza del proprio titolo di specializzazione estero;
- **Ritenuto che** la condotta risulta quindi sussistente sia sotto il profilo oggettivo (messa a disposizione e pubblicizzazione di prestazioni psicoterapeutiche senza titolo) sia sotto quello soggettivo (consapevolezza del requisito mancante);
- **Ritenuto che**, avuto riguardo alla natura della violazione, alla potenziale lesività della condotta e ai principi di proporzionalità e gradualità della sanzione, si ritiene congrua l'irrogazione dell'avvertimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b), della legge n. 56/1989 che la condotta risulta quindi sussistente sia sotto il profilo oggettivo (messa a disposizione e pubblicizzazione di prestazioni psicoterapeutiche senza titolo) sia sotto quello soggettivo (consapevolezza del requisito mancante);

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, con voto favorevole all'unanimità dei presenti 10 (Cerratti, Perazzini, Ciabattoni, Petrocco, Sangiuliano, Marchetti, Barnabei, Mancini, Di Girolamo, Perilli, sull'ipotesi di sanzionare l'incolpato con l'irrogazione della sanzione dell'avvertimento a carico del dott. C.V.C. ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b) L. 56/89

DELIBERA n. 128-25

- e) di concludere il procedimento disciplinare irrogando la **sanzione dell'avvertimento** nei confronti del professionista dott. C.V.C., nato in OMISSIS il OMISSIS, residente in OMISSIS, iscritto all'Albo, sez. A dal OMISSIS al n. OMISSIS;
- f) di notificare la presente deliberazione all'iscritto C.V.C. e al Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell'art. 27, comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56;
- g) di dare atto che avverso le deliberazioni del Consiglio può essere proposta impugnazione con ricorso ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Disciplinare e degli artt. 17 e 26, comma 5, della legge 18 febbraio 1989 n. 56;
- h) di dare atto, altresì che, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Regolamento disciplinare, in caso di impugnazione l'esecutività dei provvedimenti disciplinari è sospesa fino al pronunciamento del Giudice.

Il Cons. Giovanni Pendenza rientra in aula del Consiglio.

Il Presidente cede la parola al Coordinatore della commissione deontologica Cons. Macini affinché esponga al consiglio il caso in oggetto.

Delibera n. 129, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----**Il Consiglio**

- **Visti** gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono all'Ordine il potere disciplinare;
- **Visto** l'art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale Il Consiglio "vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette ad impedire l'esercizio abusivo della professione";
- **Vista** la deliberazione n. 102 del 29.05.2025 di avvio del procedimento disciplinare e di convocazione dell'incolpata dott.ssa T.I.;
- **Convocata** l'incolpata in data odierna per l'audizione prevista dal regolamento;
- **Osservato** che l'incolpata non ha preso visione del materiale presente nel fascicolo deontologico sul quale il Consiglio ha basato la decisione di apertura del procedimento;
- **Ritenuto che** l'incolpata, pertanto, non ha avuto modo di poter esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, sancito dall'art. 24 della Costituzione e dall'art. 8 del Regolamento Disciplinare;
- **Considerato che**, al fine di garantire l'effettivo esercizio delle prerogative difensive, la segreteria dell'Ordine ha provveduto a fornire all'incolpata copia integrale della documentazione presente nel fascicolo, mediante caricamento diretto su supporto informatico personale (pendrive) fornito dalla stessa;
- **Visto** l'art. 25 del vigente regolamento del Consiglio dell'Ordine "Votazioni", in particolare il 4 comma, ai sensi del quale "[...] Si vota sempre a scrutinio segreto su questioni concernenti aspetti relativi alla Deontologia...";
- **Considerato che** nell'odierna seduta il Consiglio ha disposto all'unanimità dei presenti di derogare all'applicazione dell'art. 25, c. 4, del vigente regolamento del Consiglio dell'Ordine "Votazioni", disponendo, quindi di procedere con votazione palese;
- **Visto** l'art. 11, comma 2, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale "[...] le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio dell'Ordine. In caso di parità prevale il giudizio più favorevole all'incolpato..";
- **Visto**, altresì il comma 4 dell'art. 11 del Regolamento Disciplinare secondo cui la decisione può consistere, tra l'altro, nella sospensione del procedimento;

- **Ritenuto che** sussistano i presupposti per disporre la sospensione dell'audizione e l'aggiornamento della stessa a data da destinarsi, al fine di consentire all'incolpata un'adeguata preparazione difensiva;
- Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, con voto favorevole all'unanimità dei presenti 12 (Cerratti, Perazzini, Pendenza, Petrocco, Sangiuliano, Marchetti, Barnabei, Mancini, Ciabattoni, Di Girolamo, Ciccocioppo ,Perilli)

DELIBERA n. 129-25

- a) di sospendere l'audizione odierna dell'incolpata e di aggiornarla a data da destinarsi;
- b) di notificare la presente deliberazione all'iscritta T.I., informandola che ha facoltà di avvalersi dell'assistenza di un difensore di fiducia iscritto all'albo degli avvocati o all'albo degli psicologi, di non presentarsi all'audizione e di inviare memorie difensive e documenti, inoltre, si informa che in caso di mancata presentazione ingiustificata all'audizione il procedimento farà comunque il suo corso.

Il Presidente cede la parola al Coordinatore della commissione deontologica Cons. Macini affinché esponga al consiglio il caso in oggetto.

Delibera n. 130, approvata con voto all'unanimità dei/delle presenti.

-----*Il Consiglio*

IL CONSIGLIO

- **Visti** gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono all'Ordine il potere disciplinare;
- **Visto** l'art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale Il Consiglio "vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette ad impedire l'esercizio abusivo della professione";
- **Vista** la deliberazione n. 101 del 29.05.2025 di avvio del procedimento disciplinare e di convocazione dell'incolpata dott.ssa V.A.;
- **Considerato che** il Consiglio dell'Ordine ha aperto il procedimento disciplinare a carico della dott.ssa A.V. a seguito di segnalazione relativa all'effettuazione di osservazioni cliniche su minore in assenza del consenso di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, senza provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e con finalità difensive in un procedimento ad alta conflittualità;

- **Esaminata** la documentazione del fascicolo identificato S.D. 12/24 e le risultanze dell'attività istruttoria svolta dalla Commissione Deontologica, ivi comprese le verifiche sugli incarichi svolti e sulla documentazione clinica redatta dall'incolpata;
- **Considerato che**, sulla base della documentazione acquisita e delle verifiche effettuate, l'incolpata ha posto in essere condotte in violazione degli artt. 4 e 31 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, consistenti nell'effettuare osservazioni cliniche su minore senza il consenso di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e nell'utilizzare lo strumento clinico per finalità difensive, in contrasto con i principi di appropriatezza e terzietà nella valutazione;
- **Considerato che** la dott.ssa V.A. non si è presentata all'audizione disciplinare prevista per il giorno 14/07/2025 presso il Consiglio dell'Ordine, non facendo pervenire alcuna comunicazione né richiesta motivata di differimento della stessa;
- **Viste** le attività istruttorie svolte Commissione Deontologica;
- **Considerato che** le risultanze dell'indagine disciplinare hanno evidenziato la violazione degli articoli del C.D. 4 e 31;
- **Considerata** la significatività delle violazioni deontologiche riscontrate;
- **Visto** l'art. 25 del vigente regolamento del Consiglio dell'Ordine "Votazioni", in particolare il 4 comma, ai sensi del quale "[...] *Si vota sempre a scrutinio segreto su questioni concernenti aspetti relativi alla Deontologia...*";
- **Considerato che** nell'odierna seduta il Consiglio ha disposto all'unanimità dei presenti di derogare all'applicazione dell'art. 25, c. 4, del vigente regolamento del Consiglio dell'Ordine "Votazioni", disponendo, quindi di procedere con votazione palese;
- **Visto** l'art. 11, comma 2, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale "[...] *le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio dell'Ordine. In caso di parità prevale il giudizio più favorevole all'incolpato..*";
- **Visto**, altresì il comma 4 dell'art. 11d el Regolamento Disciplinare ai sensi del quale "*La decisione del Consiglio dell'Ordine può consistere: - nell'archiviazione del procedimento; - nella sospensione del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo precedente; - nell'irrogazione della sanzione.*";

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, con voto favorevole all'unanimità dei presenti 11 (Cerratti, Perazzini, Pendenza, Ciabattoni, Petrocco, Sangiuliano, Marchetti, Barnabei, Mancini, Di Girolamo, Perilli, sull'ipotesi di sanzionare l'incolpata con l'irrogazione della sanzione della **Sospensione per mesi tre (3)** a carico della dott.ssa V.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b) L.

DELIBERA n. 130-25

e) di concludere il procedimento disciplinare irrogando la **sanzione della Sospensione per mesi tre (3)** nei confronti della professionista dott.ssa V.A. ai sensi dell'art. 11 comma 4 del Regolamento Disciplinare e dell'art. 26, comma 1 lett. b) L. 56/89 con la seguente motivazione:

Risulta che la Dott.ssa V.A. abbia effettuato osservazioni sul minore N. su incarico diretto di uno dei genitori, il dott. A. M. anch'egli iscritto a Codesto Ordine, in assenza del consenso dell'altro genitore, ovvero la segnalante dott.ssa T.S. titolare di pari potestà, e senza alcun provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che ne autorizzasse l'eccezione.

Tale condotta integra una violazione dell'**art. 31 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani**, secondo cui le prestazioni professionali a persone minorenni sono, di norma, subordinate al consenso di tutti i soggetti che esercitano la potestà genitoriale o la tutela dei minori, salvo le eccezioni previste dalla Legge, determinando un'inosservanza chiara e rilevante della norma.

Ancor più grave è che la relazione di osservazione del rapporto padre-figlio è stata redatta con finalità difensiva, per essere utilizzata in sede giudiziale nel contesto di un procedimento di revisione delle condizioni di affidamento, caratterizzato da elevata conflittualità genitoriale, alimentandola maggiormente. Ciò configura un uso improprio dello strumento clinico, in contrasto con i principi espressi dall'**art. 4 del Codice Deontologico**, che impone allo Psicologo di utilizzare metodi e tecniche in modo appropriato, evitando che le proprie prestazioni siano piegate a scopi estranei alla funzione professionale e al benessere dei soggetti destinatari.

L'operato della Dott.ssa V.A. ha comportato un potenziale pregiudizio sia per il minore contribuendo ad alimentare un clima di conflittualità tra i genitori, sia nei confronti della madre dello stesso dott.ssa T.S. nella misura in cui, a tutela di tutte le parti coinvolte in procedimenti giudiziali per le condizioni di affidamento dei figli, osservazioni cliniche delle dinamiche genitore-figli possono essere effettuate solo su incarico di CTU disposto da un Giudice proprio per garantire la terzietà della valutazione espressa. Tale condotta è in violazione del dovere deontologico di adottare condotte non lesive e di preservare, ove possibile, le relazioni familiari da ulteriori tensioni. La gravità delle violazioni accertate analizzando il certificato redatto dall'incolpata, l'assenza di giustificazioni idonee e l'impatto potenzialmente dannoso sull'utenza rendono proporzionata l'irrogazione della sanzione disciplinare della **sospensione dall'esercizio professionale**.

f) di notificare la presente deliberazione all'iscritta V.A. e al Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell'art. 27, comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56;

- g) di dare atto che avverso le deliberazioni del Consiglio può essere proposta impugnazione con ricorso ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Disciplinare e degli artt. 17 e 26, comma 5, della legge 18 febbraio 1989 n. 56;
- h) di dare atto, altresì che, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Regolamento disciplinare, in caso di impugnazione l'esecutività dei provvedimenti disciplinari è sospesa fino al pronunciamento del Giudice.

Il Presidente dichiara sciolta la seduta del Consiglio.

Il Presidente
Prof. Enrico Perilli

Il Segretario
Dott. Matteo Perazzini

Allegati:

- audizione disciplinare prot. n. 1474/22 OMISSIS
- audizione disciplinare prot. SD 06/24 OMISSIS
- audizione disciplinare prot. SD 04/24 OMISSIS

Modulo 1 Richiesta Patrocinio

Gent.mo Sig. Presidente
Consiglio dell'Ordine della Reg. Abruzzo
Via delle Tre Spighe, 1
67100 L'Aquila
psicologi.abruzzo@psypec.it

Oggetto: richiesta patrocinio gratuito

La/il sottoscritta/o AVV. LARA DI PAOLO nata/o il [REDACTED]
a [REDACTED] ([REDACTED]) e residente a [REDACTED]
Via [REDACTED] n. [REDACTED] CAP [REDACTED] Telefono [REDACTED]
Fax [REDACTED] Mobile [REDACTED]
Indirizzo Email [REDACTED] Indirizzo PEC [REDACTED]
Codice Fiscale [REDACTED]
Nella sua qualità di titolare/legale rappresentante CENTRO ANTIVIOLENZA NON SEI SOLA
con sede a ORTONA CAP 66026 Via GIOVANNI XXIII N. 80
n. [REDACTED] Telefono [REDACTED] Fax [REDACTED] Mobile [REDACTED]
Indirizzo Email ATSUNITESIPUD@GMAIL.COM Indirizzo PEC AVV. LARADI PAOLO@PEC.GIAPPRE
Sito Internet AVV. LARADI PAOLO@GMAIL.COM IT

CHIEDE

Il patrocinio e/o l'autorizzazione all'uso del Logo per il seguente evento:

Titolo: VIOLENZA DI GENERE E DOMESTICA: UN APPROCCIO
MULTIDISCIPLINARE

Tipologia (Convegno, Giornata di studio, Seminario, Workshop, etc.)

CONVEGNO

Breve descrizione del programma:

ALLEGATO PROGRAMMA DELL'EVENTO FORMATIVO

Obiettivi: SENSIBILIZZARE AL CONTRASTO
DELLA VIOLENZA DI GENERE

Destinatari: AVVOCATI, PSICOLOGI, ASSISTENTI
SOCIALI, PROFESSORI SCUOLA, TERRITORIO

Qualifiche dei relatori: ALLEGATI CURRICULUM RELATORI

Modalità attuative: CONVEGNO - SLIDE - DOMANDE

Luogo e Periodo di svolgimento:

SALA LE DIMORE ORTONA - 26.9.2025 15.30/18.30

Elenco altri Enti co-organizzatori/patrocinatori: CONSIGLIO ORDINE

AVVOCATI DI CHIETI - COMUNE DI ORTONA

Quant'altro ritenuto utile ai fini di una più compiuta valutazione della rilevanza e l'interesse sociale, culturale e scientifico dell'iniziativa.

L'Evento per cui si chiede il patrocinio viene realizzata **senza fini di lucro o profitto** in quanto:

L'iscrizione è gratuita

I costi di iscrizione coprono le spese organizzative e ammontano a € _____

ORTONA li, 30.6.2025

Firma Avv. Lore di Paolo

Inviare esclusivamente tramite PEC all'indirizzo seguente: psicologi.abruzzo@psypec.it

Il Soggetto Organizzatore, presa visione ed accettato incondizionatamente e integralmente il presente Regolamento dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo

DICHIARA sotto la propria responsabilità

(Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

che il firmatario, i suoi referenti e collaboratori diretti, i relatori si impegnano a contrastare l'esercizio abusivo della professione di Psicologo.

Il Soggetto Organizzatore si impegna a non organizzare o promuovere attività formative in cui si insegnino strumenti e tecniche afferenti alla professione psicologica a soggetti non abilitati all'esercizio della professione di psicologo. E' fatto salvo l'insegnamento agli studenti del Corso di laurea in psicologia, ai tirocinanti e agli specializzanti in materie psicologiche.

Il Soggetto Organizzatore si impegna altresì ad indicare esplicitamente nel programma e in tutto il materiale informativo dedicato all'evento il patrocinio dell'Ordine inserendo logo e dicitura ufficiali dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo.

ORTONE li, 30.6.2025

Firma Av. Lore di Paolo

Inviare esclusivamente tramite PEC all'indirizzo seguente: psicologi.abruzzo@psypec.it

Modulo 2 Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 DPR 445 del 28 dicembre 2000)

Dichiarazione attestante l'assenza del conflitto di interesse

La/il sottoscritta/o AVV. LARA DI PAOLO nata/o a [REDACTED]

il [REDACTED] residente a [REDACTED] CAP [REDACTED]

Via [REDACTED] Tel. [REDACTED] Mobile [REDACTED]

in qualità di (Carica Sociale) RESPONSABILE dell'Ente CAV NON SEI SOLA

con sede legale in ORTONA Via GIOVANNI XXIII N. 80

con riferimento alla richiesta di Patrocinio per l'evento CONVEGNO VIOLENZA DI GENERE E DOMESTICA: UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE
a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

che non sussistono situazioni di conflitto di interesse tra la/il medesima/o e l'Ordine degli Psicologi della regione Abruzzo né altre circostanze in contrasto con le norme contenute nel Regolamento di concessione dei Patrocini dell'Ordine, con particolare riferimento all'Art. 3 "Norma etica e deontologica". Relativamente agli Psicologi iscritti all'Albo della Regione Abruzzo, dichiara inoltre che sono in regola con la quota di iscrizione all'Ordine. Dichiara inoltre che gli psicologi presenti come relatori all'evento non hanno in corso procedimenti disciplinari deontologici, né avuto procedimenti passati in giudicato con sanzione disciplinare negli ultimi due anni. Si impegna a richiedere identiche dichiarazioni ai relatori presenti all'evento e a metterle a disposizione dell'Ordine.

N.B. La dichiarazione deve essere presentata da tutte le persone fisiche, amministratori e/o dipendenti dell'Ente iscritti all'Ordine e dai docenti invitati che intendono partecipare all'evento.

La/Il sottoscritta/o dichiarante è a conoscenza che saranno effettuati controlli sulla veridicità delle suddette dichiarazioni mediante accertamenti, mediante richiesta dei certificati/documenti attestanti quanto dichiarato; in ogni caso rilascia il proprio consenso a detti accertamenti, impegnandosi a produrre in tempi ristretti la documentazione richiesta.

ORTONA li, 2.7.2025

Firma Lara di Paolo

Allegare immagine del documento di identità

Inviare esclusivamente tramite PEC all'indirizzo seguente psicologi.abruzzo@psypec.it

Modulo 3 Richiesta Pubblicizzazione Evento

Gent.mo Sig. Presidente
Consiglio dell'Ordine della Reg. Abruzzo
Via delle Tre Spighe, 1
67100 L'Aquila
psicologi.abruzzo@psypec.it

Oggetto: richiesta pubblicizzazione evento

La/il sottoscritta/o LARA DI PAOLO nata/o a [redacted]
il [redacted] e residente a [redacted] Via [redacted]
n. [redacted] CAP [redacted] Telefono [redacted] Fax [redacted] Mobile [redacted]
Indirizzo Email [redacted] Indirizzo PEC [redacted]
Codice Fiscale [redacted]
Nella sua qualità di titolare/legale rappresentante CAV NON SEI SOLA
con sede a ORTONA CAP 66026 Via GIOVANNI XXIII
n. 80 Telefono [redacted] Fax [redacted] Mobile [redacted]
Indirizzo Email ATSUNITESIPVO@GMAIL.COM Indirizzo PEC CONSULTAGE@PEC.CONSLTAGE.IT
ANTIVIOLENZA NON SEI SOLA @GMAIL.COM
Sito Internet [redacted]

CHIEDE

La **pubblicizzazione** dell'evento CONVEGNO VIOLENZA DI GENERE per il quale
è stato chiesto il patrocinio in data 30.6.2025, sul sito istituzionale dell'Ordine degli Psicologi
della Regione Abruzzo e sui social di cui l'Ordine dispone.

A tal fine la/il sottoscritta/o invia il seguente **abstract descrittivo** dell'evento (minimo 300 caratteri
e max 1000 caratteri)


L'EVENTO È VOLTO A SENSIBILIZZARE LA RETE
TERRITORIALE E I PROFESSIONISTI CHE OPERANO A
STRETTO CONTATTO CON LA TEMATICA AL CONTRASTO
DELLA VIOLENZA DI GENERE IN AMBITO SOCIALE

GIURIDICO PSICOLOGICO.

Inoltre la/il sottoscritta/o si impegna a:

1. Inviare il programma definitivo in PDF o Word 15 giorni prima dell'evento;
2. Inviare la locandina in formato immagine (PG, PNG, TIFF) 15 giorni prima dell'evento;
3. Inviare i materiali che hanno formato l'oggetto dell'evento stesso entro e non oltre 15 giorni dalla fine dell'evento.

ORTONA li, 2.7.2025

Firma 

Inviare esclusivamente tramite PEC all'indirizzo seguente psicologi.abruzzo@psypec.it

**PROGRAMMA DELL'EVENTO FORMATIVO 26.9.2025 ORTONA- SALA LE DIMORE -
15.30/18.30**

SOGGETTO PROMOTORE: A.T.S. "UNITE SI PUO" – CENTRI ANTIVIOLENZA DI ORTONA
"DONN'E' e NON SEI SOLA

TITOLO CONVEGNO: VIOLENZA DI GENERE E DOMESTICA: UN APPROCCIO
MULTIDISCIPLINARE

15.30 INTRODUCE: Avv. LARA DI PAOLO (Responsabile Centro Antiviolenza "Non Sei Sola")

15.45 SALUTI ISTITUZIONALI (Sindaco di Ortona/ Assessore al sociale/Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti/ Presidente della Commissione per le pari opportunità del Consiglio Regionale dell'Abruzzo (Rosa Pestilli)/ Presidente Consiglio dell'Ordine degli Psicologi , Presidente del Tribunale di Chieti Campi/Procuratore della Repubblica di Chieti Di Florio)

16.00 MODERA: Avv. FRANCESCA DI MUZIO (Vice Presidente Centro Antiviolenza Donn'è)

INTERVENGONO

Dott. FRANCESCO MENDITTO (Procuratore della Repubblica del Tribunale di Tivoli)

Linee Guida della Procura di Tivoli sull'applicazione del delitto di cui all'art. 572 c.p. e su questione processuali relative ai reati di violenza di genere.

Dott.ssa LETIZIA LAMBERTINI (Ricercatrice indipendente in studi di genere e politiche di pari opportunità)

Di fronte a noi/noi di fronte. Affrontare la violenza nel servizio sociale.

Dott.ssa PATRIZIA LO MUSCIO (Psicologa/Criminologa – Presidente dell'Associazione RiscoprirSi)


Strategie e interventi efficaci nella rete antiviolenza: l'esperienza della Regione Puglia.


Dott. MICHELE POLI (Counselor – Presidente del Centro Ascolto Uomini Maltrattanti Itinere Ferrara)

Radici Oscure: esplorando le dinamiche degli autori di violenza di genere.

18.00 Spazio dedicato alle domande e conclusione lavori.

Evento formativo in fase di accreditamento dall'Ordine degli Avvocati di Chieti ai fini della formazione professionale continua e in fase di patrocinio dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi/Comune di Ortona.





Modulo 1 Richiesta Patrocinio

Gent.mo Sig. Presidente
Consiglio dell'Ordine della Reg. Abruzzo
Via delle Tre Spighe, 1
67100 L'Aquila
psicologi.abruzzo@psypec.it

Oggetto: richiesta patrocinio gratuito

La/il sottoscritta/o MARINA SCIPIONE nata/o il
a () e residente a
Via n. CAP Telefono
Fax Mobile
Indirizzo Email Indirizzo PEC
Codice Fiscale
Nella sua qualità di titolare/legale rappresentante PRESIDENTE CENTRO STUDI Se.Ra
con sede a L'AQUILA CAP 67100 Via CARDINALE MAZZARINO
n. 68 Telefono Fax Mobile
Indirizzo Email centrosera@centrosera.it Indirizzo PEC
Sito Internet www.centrosera.it

CHIEDE

Il patrocinio e/o l'autorizzazione all'uso del Logo per il seguente evento:

Titolo: Corso di Alta Formazione per Mediatore Familiare

Tipologia (Convegno, Giornata di studio, Seminario, Workshop, etc.)

Corso di Formazione

Breve descrizione del programma:

Il Corso Biennale di Alta Formazione per Mediatore Familiare del Centro studi Se.Ra, riconosciuto A.I.M.E.F prevede 320 ore di formazione suddivise in; 100 ore di Teoria sulla Mediazione Familiare ; 70 ore di pratica guidata; 70 ore di approfondimenti su Pedagogia, Psicologia e Diritto; 40 ore di affiancamento a un Mediatore Familiare Professionista; 40 ore di supervisione didattica e professional

Obiettivi: Il Corso di Alta Formazione si propone di Formare in maniera professionale Mediatore Familiare, figura recentemente riconosciuta grazie al DM del 27 Ottobre 2023 e sempre più richiesta nel mondo del lavoro. Il Centro Studi Se.Ra, attivo dal 1996, è leader nella formazione di professionisti per la mediazione dei conflitti interpersonali, con una particolare attenzione alla tutela dei minori

Destinatari: _____

Laureati e Laureandi in ambito umanistico e sanitario che desiderano una carriera che unisca competenze tecniche e relazionali.

Qualifiche dei relatori: Il Corpo docente è composto da professionisti con esperienza ultradecennale, tutti Mediatori familiari: Clorinda Delli Paoli, Avvocato; Caterina Vignini, Avvocato; Marina Scipione, psicologa e psicoterapeuta; Federica Mambella, Avvocato; Federica Anzini, presidente nazionale A.I.M.E.F e Maria Dorinda Silvestri, Sociologa.

Modalità attuative: tutte le lezioni si terranno nei weekend, in presenza e online.

Luogo e Periodo di svolgimento:

Tutte le lezioni in presenza si terranno presso la sede dell'ente formatore Q110 S.R.L : S.S 17 Ovest, Tecnopolo D'Abruzzo, L'Aquila

Elenco altri Enti co-organizzatori/patrocinatori: _____

Il corso si terrà presso l'ente di Formazione accreditato alla Regione Abruzzo, Q110. Il corso è stato riconosciuto dall'A.I.M.E.F, Associazione Italiana Mediatori Familiari.

Quant'altro ritenuto utile ai fini di una più compiuta valutazione della rilevanza e l'interesse sociale, culturale e scientifico dell'iniziativa.

Codesto Ordine degli Psicologi Abruzzo, ha rilasciato 20 crediti formativi a tutti gli psicologi e psicologhe che frequentano il corso. Inoltre è stato riconosciuto dall'Associazione Italiana Mediatori Familiari (A.I.M.E.F)

L'Evento per cui si chiede il patrocinio viene realizzata senza fini di lucro o profitto in quanto:

- L'iscrizione è gratuita
- I costi di iscrizione coprono le spese organizzative e ammontano a € 2700,00 + IVA

L'AQUILA li. 9/07/2025 _____

Firma 


Inviare esclusivamente tramite PEC all'indirizzo seguente: psicologi.abruzzo@psypec.it

Modulo 2 Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 DPR 445 del 28 dicembre 2000)

Dichiarazione attestante l'assenza del conflitto di interesse

La/il sottoscritta/o MARINA SCIPIONE nata/o a [REDACTED]

il [REDACTED] residente a [REDACTED] CAP [REDACTED]

Via [REDACTED] Tel. [REDACTED] Mobile [REDACTED]

in qualità di (*Carica Sociale*) PRESIDENTE dell'Ente CENTRO STUDI Se.Ra

con sede legale in L'AQUILA Via Amiternum 38

con riferimento alla richiesta di Patrocinio per l'evento Corso di Alta Formazione per Mediatore Familiare

a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

che non sussistono situazioni di conflitto di interesse tra la/il medesima/o e l'Ordine degli Psicologi della regione Abruzzo né altre circostanze in contrasto con le norme contenute nel Regolamento di concessione dei Patrocini dell'Ordine, con particolare riferimento all'Art. 3 "Norma etica e deontologica". Relativamente agli Psicologi iscritti all'Albo della Regione Abruzzo, dichiara inoltre che sono in regola con la quota di iscrizione all'Ordine. Dichiara inoltre che gli psicologi presenti come relatori all'evento non hanno in corso procedimenti disciplinari deontologici, né avuto procedimenti passati in giudicato con sanzione disciplinare negli ultimi due anni. Si impegna a richiedere identiche dichiarazioni ai relatori presenti all'evento e a metterle a disposizione dell'Ordine.

N.B. La dichiarazione deve essere presentata da tutte le persone fisiche, amministratori e/o dipendenti dell'Ente iscritti all'Ordine e dai docenti invitati che intendono partecipare all'evento.

La/Il sottoscritta/o dichiarante è a conoscenza che saranno effettuati controlli sulla veridicità delle suddette dichiarazioni mediante accertamenti, mediante richiesta dei certificati/documenti attestanti quanto dichiarato; in ogni caso rilascia il proprio consenso a detti accertamenti, impegnandosi a produrre in tempi ristretti la documentazione richiesta.

L'AQUILA li, 9/07/2025

Firma

[Handwritten signature]



Allegare immagine del documento di identità

Inviare esclusivamente tramite PEC all'indirizzo seguente psicologi.abruzzo@psypec.it

Il Soggetto Organizzatore, presa visione ed accettato incondizionatamente e integralmente il presente Regolamento dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo

DICHIARA sotto la propria responsabilità

(Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

che il firmatario, i suoi referenti e collaboratori diretti, i relatori si impegnano a contrastare l'esercizio abusivo della professione di Psicologo.

Il Soggetto Organizzatore si impegna a non organizzare o promuovere attività formative in cui si insegnino strumenti e tecniche afferenti alla professione psicologica a soggetti non abilitati all'esercizio della professione di psicologo. E' fatto salvo l'insegnamento agli studenti del Corso di laurea in psicologia, ai tirocinanti e agli specializzanti in materie psicologiche.

Il Soggetto Organizzatore si impegna altresì ad indicare esplicitamente nel programma e in tutto il materiale informativo dedicato all'evento il patrocinio dell'Ordine inserendo logo e dicitura ufficiali dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo.

L'AQUILA _____ li, 9/07/2025

Firma 


Inviare esclusivamente tramite PEC all'indirizzo seguente: psicologi.abruzzo@psypec.it

Modulo 3 Richiesta Pubblicizzazione Evento

Gent.mo Sig. Presidente
Consiglio dell'Ordine della Reg. Abruzzo
Via delle Tre Spighe, 1
67100 L'Aquila
psicologi.abruzzo@psypcc.it

Oggetto: richiesta pubblicizzazione evento

La/il sottoscritta/o MARINA SCIPIONE nata/o a [REDACTED]
il [REDACTED] e residente a [REDACTED] Via [REDACTED]
n. [REDACTED] CAP [REDACTED] Telefono [REDACTED] Fax [REDACTED] Mobile [REDACTED]
Indirizzo Email [REDACTED] Indirizzo PEC [REDACTED]
Codice Fiscale [REDACTED]
Nella sua qualità di titolare/legale rappresentante PRESIDENTE DEL CENTRO STUDI Se.Ra
con sede a L'AQUILA CAP 67100 Via CARDINALE MAZZARINO
n. 68 Telefono [REDACTED] Fax [REDACTED] Mobile [REDACTED]
Indirizzo Email centrosera@centrosera.it Indirizzo PEC [REDACTED]
Sito Internet www.centrosera.it

CHIEDE

La *pubblicizzazione* dell'evento Corso di Alta Formazione per Mediatore Familiare per il quale
è stato chiesto il patrocinio in data 9/07/2025, sul sito istituzionale dell'Ordine degli Psicologi
della Regione Abruzzo e sui social di cui l'Ordine dispone.

A tal fine la/il sottoscritta/o invia il seguente *abstract descrittivo* dell'evento (minimo 300 caratteri
e max 1000 caratteri)

Il Corso Biennale di Alta Formazione per Mediatore Familiare del Centro studi Se.Ra, riconosciuto
A.I.M.E.F e giunto alla sua 14° edizione, forma professionisti capaci di gestire i conflitti familiari
secondo quanto previsto dal DM 151/2023. Il percorso integra competenze giuridiche, psicologiche
e comunicative in 320 ore di lezioni in modalità mista. Rilascia attestati di I e II livello e prepara

all'esercizio della professione in contesti pubblici e privati.

Iscrizioni a numero chiuso, con colloquio di ammissione.

Inoltre la/il sottoscritta/o si impegna a:

1. Inviare il programma definitivo in PDF o Word 15 giorni prima dell'evento;
2. Inviare la locandina in formato immagine (PG, PNG, TIFF) 15 giorni prima dell'evento;
3. Inviare i materiali che hanno formato l'oggetto dell'evento stesso entro e non oltre 15 giorni dalla fine dell'evento.


L'AQUILA _____ li, 9/07/2025



Inviare esclusivamente tramite PEC all'indirizzo seguente psicologi.abruzzo@psypec.it



**OFFICINA
DI ALTA
FORMAZIONE
PER L'INNOVAZIONE**



**ENTE FORMATIVO
ACCREDITATO
REGIONE ABRUZZO**

**CODICE ACCREDITAMENTO:
SSE-31092018-DPC008-116-MODEF-1-X**

